

L'indebitamento può giustificare prelievi bancari superiori agli utili

I movimenti rispetto al valore conseguito non equivalgono a ricavi in nero

Vanno considerati il settore e la posizione debitoria: prova extra per l'ufficio

Simone Buffoni Damiano Tomassini

I prelevamenti di utili da parte del socio, per importi superiori a quelli effettivamente conseguiti dalla società, non provano in automatico l'evasione. È questo il principio espresso dalla Ctr Piemonte, con la sentenza 845/3/2021 (presidente Panzani e relatore Steinleitner).

La vicenda contenziosa prende le mosse dalla verifica eseguita nei confronti di una Sas. Nel corso dell'attività ispettiva, l'ufficio rilevava irregolarità nei conti, in particolare alla voce «prelevamenti in c/utili per titolare/soci»: i prelevamenti effettuati risultavano superiori agli utili conseguiti. Con l'atto impositivo, l'agenzia delle Entrate, previa riqualificazione come ricavi in nero delle somme prelevate in eccesso rispetto agli utili, accertava un maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza al socio.

Il contenzioso

Il contribuente impugnava l'atto impositivo, eccependo, tra l'altro, la carenza di prova della pretesa erariale. La commissione accoglieva il ricorso e l'ufficio proponeva appello. In particolare, l'Agenzia riteneva che le gravi irregolarità emerse nelle scritture contabili, rappresentate dai prelevamenti eseguiti dai soci sul conto societario, per importi superiori agli utili dichiarati, legittimassero il recupero a tassazione.

Il giudizio d'appello

Il collegio afferma che l'indicazione in contabilità di prelevamenti operati dai soci, con conseguente esposizione di un credito in capo alla società, per somme superiori agli utili conseguiti, non legittima, sic et simpliciter, il recupero a tassazione. All'Agenzia, infatti, è richiesto uno sforzo probatorio ulteriore, non potendosi proporre *tout court* una equiparazione tra prelievi - comunque rilevati in contabilità - e ricavi in nero.

Sul versante probatorio, del resto, la Ctr rileva l'esistenza di elementi che contrastano con la presunzione di ricavi in nero. Innanzitutto, l'attività della società, operante nel settore della subfornitura automobilistica, difficilmente si presta alla realizzazione di ricavi in nero. Inoltre, le somme prelevate attingono da disponibilità verosimilmente riconducibili all'indebitamento bancario della società.

Infine, il collegio non manca di rilevare che, ferma restando l'incapacità dei prelevamenti a fungere da fatto generatore di un'obbligazione tributaria, tale condotta può comunque esporre gli amministratori a responsabilità di natura sia patrimoniale che penale.

I principi espressi differenziano in questo modo i diversi profili di responsabilità, bocciando l'equazione prelevamento del socio uguale ricavo in nero. La decisione pone quindi un argine alla riqualificazione automatica dei movimenti finanziarie in componenti di reddito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA